



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

14 luglio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 RIFORMA FORENSE: La riforma forense incespica sui minimi  
(il sole 24 ore)
- Pag 4 RIFORMA FORENSE: Riforma forense in pezzi (italia oggi)
- Pag 5 ANTIRICICLAGGIO: Avvocati in pressing per modificare il decreto sul riciclaggio (il sole 24 ore)
- Pag 6 ANTIRICICLAGGIO: Il Cnf chiede modifiche allo schema di dlgs appena varato dal governo (mondo professionisti)
- Pag 7 CLASS ACTION: La class action cerca stabilità (il sole 24 ore)
- Pag 8 CLASS ACTION: Azione individuale ad ampia adesione (il sole 24 ore)
- Pag 9 PROCESSO CIVILE: Il processo sommario si gioca il futuro alla prima udienza (il sole 24 ore)
- Pag 10 PROFESSIONI: Cup, venerdì il confronto a Roma (italia oggi)
- Pag 11 GIUSTIZIA TRIBUTARIA: Più arretrato in Commissione (il sole 24 ore)
- Pag 12 GIUSTIZIA LENTA: Indennizzi in casa per la giustizia lenta (il sole 24 ore)
- Pag 13 ESECUZIONI: Vendite, c'è la parcella unica (italia oggi)

## IL SOLE 24 ORE

### **La riforma forense inespica sui minimi**

«Se non verrà abrogata la legge Bersani sulle tariffe, la riforma dell'ordinamento forense può anche saltare. Che senso ha rendere più severo il percorso professionale se non si cancella la logica mercantile che ispira la legge 266/07?».

**Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, si presenterà battagliero questa mattina alla commissione Giustizia della Camera, dove è in calendario un'audizione delle componenti della professione forense, alla luce della proposta di riforma messa a punto dal comitato ristretto. «Il testo — dice de Tilla — è molto deludente: non si è abrogata la possibilità del patto di quota lite e le tariffe minime, nella sostanza, rimangono derogabili. Noi invece chiediamo per gli avvocati che stanno in giudizio il ritorno alle tariffe vincolanti, perché il professionista deve essere remunerato in misura adeguata». De Tilla dice che questa mattina le sigle dell'avvocatura — compresa la rappresentanza istituzionale del Consiglio nazionale forense — si presenteranno unite per rigettare la proposta del comitato ristretto. «Se il centro-destra commette l'errore madornale di salvare la Bersani, meglio bloccare la riforma. L'avvocatura sarà chiara su questo punto».**

Tra l'altro, il testo del comitato ristretto corregge, rispetto alla proposta dell'avvocatura, anche alcuni particolari del percorso di accesso alla professione. Per esempio, la frequenza alle scuole, in contemporanea con il tirocinio, è prevista per una durata un po' inferiore (100 ore anziché 250 nel biennio). Dovrebbero inoltre essere fatti salvi corsi delle scuole universitarie.

## ITALIA OGGI

Al senato cancellate le norme abrogative della Bersani. Oggi le audizioni

### **Riforma forense in pezzi**

Niente ritorno ai minimi tariffari inderogabili

Bocciata l'abrogazione della Bersani per gli avvocati. Il comitato ristretto della Commissione giustizia del senato ha infatti cancellato la norma, sponsorizzata dalle varie anime dell'avvocatura nella riforma della professione forense, che prevedeva la soppressione del famoso art. 2 della legge 248/2006. Quello cioè che sdoganava tariffe e pubblicità per i professionisti. Il testo corretto in senato è stato consegnato nei giorni scorsi a Cnf, Oua e alle altre rappresentanze. Intanto oggi si terranno le audizioni informali a Palazzo Madama. E l'avvocatura sembrerebbe sul piede di battaglia non solo per la mancata abrogazione della Bersani, ma anche per la cancellazione del divieto del patto di quota lite, che nel testo consegnato al ministro della giustizia, Angelino Alfano, all'inizio del marzo scorso era stato reintrodotta. Nonché per l'allargamento delle maglie per l'accesso alla professione. Nel dettaglio, le modifiche principali apportate dal comitato ristretto della Commissione giustizia al testo dell'avvocatura sono contenute nell'art. 12. Il comma 5 prevedeva che «gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe». Ed è stato corretto così: «Gli onorari minimi sono, in via di principio, vincolanti». Al comma 6, invece, il testo del Cnf recitava, tra l'altro, che «sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia». Previsione interamente depennata dal comitato ristretto. Per quanto riguarda, invece, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, i senatori hanno corretto alcune parti. Tra queste, hanno cancellato la previsione che l'esame di abilitazione debba essere superato «non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione». E il requisito di «condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili». È stato interamente soppresso, invece, l'art. 28 del testo del Cnf. Quello cioè che prevedeva e disciplinava lo sportello per il cittadino. *Gabriele Ventura*

## IL SOLE 24 ORE

Lotta alla criminalità. Documento dei Cnf

### **Avvocati in pressing per modificare il decreto sul riciclaggio**

Limitare l'obbligo degli Ordini professionali di tenere sottocontrollo e segnalare all'Unità di informazione finanziaria le operazioni a rischio di riciclaggio. Cancellare la possibilità di utilizzare i dati custoditi nell'anagrafe tributaria per le verifiche sugli intermediari, i professionisti e gli altri soggetti arruolati nella lotta alla lavatrici di denaro. Rafforzare le tutele per l'anonimato del soggetto che ha allettato la Uif segnalando un'operazione sospetta di riciclaggio. Sono queste alcune delle proposte formulate dagli avvocati per modificare il decreto legislativo 231 del 2007 sull'antiriciclaggio. Le osservazioni — raccolte in un documento elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il consiglio nazionale forense — saranno recapitate alle commissioni parlamentari incaricate di esaminare la bozza del decreto legislativo (approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri lo scorso 26 giugno) che veicola alcune modifiche al decreto 231/07: tra l'altro, estende i controlli antiriciclaggio ai corner di giochi e scommesse. Le commissioni si sono ripromesse di stendere i loro pareri entro il 5 agosto: ma è probabile che l'esame slitti a dopo l'estate. La speranza degli avvocati, si legge nel documento diffuso ieri, è che «le commissioni parlamentari e il ministero dell'Economia possano accogliere» i loro suggerimenti «come un contributo alla definizione di una normativa efficace e ragionevole». Non solo. Le proposte degli avvocati hanno anche l'obiettivo di rendere le regole antiriciclaggio più coerenti con «la conformazione della disciplina della professione di avvocato», che ha «rilievo costituzionale». Le proposte si aggiungono così a quelle già formulate da commercialisti e notai. E con gli altri professionisti i legali condividono le preoccupazioni di fondo. A partire da quella per la «commistione tra finalità antiriciclaggio e finalità di lotta all'evasione», che deriva dalla possibilità, ammessa dal decreto 231, di utilizzare i dati dell'anagrafe tributaria per i controlli sui soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio: una facoltà da eliminare secondo gli avvocati per evitare «manipolazioni e usi impropri». Inoltre, i legali chiedono di limitare l'obbligo degli ordini di informare la Uif alle omissioni di segnalazioni sospette scoperte nell'esercizio della funzione disciplinare sui professionisti iscritti. Occorre poi, scrivono gli avvocati, rafforzare la tutela dell'anonimato del professionista che effettua la segnalazione dell'operazione sospetta: l'identità del segnalante — è la proposta — potrà essere rivelata solo se l'autorità giudiziaria lo ritiene necessario con decreto motivato. Infine, i legali chiedono di allentare l'obbligo di identificare il «titolare effettivo» di un'operazione. *Valentina Maglione*

#### **Le richieste per il «correttivo»**

**Ordini meno coinvolti.** L'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio va limitato alle omissioni rilevate nell'esercizio della funzione disciplinare

**Stop all'uso dei dati del fisco.** Occorre cancellare la facoltà per la Dia e la Guardia di finanza di utilizzare i dati custoditi nell'anagrafe tributaria per i controlli su professionisti e intermediari

**Anonimato più tutelato.** Il nome del segnalante deve restare nascosto agli organi investigativi. Potrà essere rivelato solo se l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, ritiene indispensabile

## MONDO PROFESSIONISTI

### **Antiriciclaggio: Il Cnf chiede modifiche allo schema di dlgs appena varato dal governo**

Limitare l'obbligo di segnalazione da parte degli Ordini nell'ambito della funzione disciplinare, escludere la possibilità di avvalersi dei dati dell'anagrafe tributaria a fini di antiriciclaggio, rafforzare la tutela dell'anonimato del segnalante e escludere i professionisti dagli obblighi di segnalazione di tutte le violazioni delle norme sui trasferimenti di liquidità. Sono queste le principali richieste di modifica fatte dal Consiglio nazionale forense al governo e al parlamento da apportare al decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, approvato dal governo nel consiglio dei ministri del 26 giugno e correttivo del dlgs 231/2007, per garantire il rispetto della Costituzione e una normativa efficace e ragionevole che contemperi tutti i valori costituzionali coinvolti. Il Cnf ha approvato nella seduta amministrativa del 10 luglio scorso un articolato documento con una serie di proposte emendative, destinato alla commissioni parlamentari che dovranno esprimere il parere sulla proposta del governo e ai ministeri dell'economia, dicastero proponente, e della giustizia. Nella premessa al documento, il Cnf specifica che la professione di avvocato è l'unica professione ad essere ancorata espressamente alla Costituzione tramite il diritto di difesa e di cui cardine imprescindibile è il diritto al segreto professionale. Innanzitutto il Cnf denuncia un "vero e proprio travisamento della direttiva comunitaria" laddove il dlgs 231, punto su cui il correttivo non interviene, estende l'obbligo di segnalazione anche in capo all'Ordine, ritenendo che sarebbe opportuno specificare che tale obbligo emerge nel caso di ipotesi di omissione di segnalazione di operazioni sospette rilevate nell'esercizio della funzione disciplinare, dove alle volte può emergere una maggiore conoscenza del rapporto sostanziale tra cliente e avvocato. "Grave preoccupazione" suscita inoltre la commistione tra finalità antiriciclaggio e finalità di lotta all'evasione fiscale perpetrata dalla norma che prevede la facoltà di avvalersi dei dati dell'anagrafe tributaria (finora utilizzabili per finalità di lotta all'evasione) per i controlli di competenza nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. Norma che crea, ad avviso del Cnf, "uno scenario di indiscriminato accesso e usi impropri di dati estremamente sensibili, in un contesto che finisce per risultare di dubbia compatibilità istituzionale". Per questo il Cnf propone le adeguate modifiche per escludere tale commistione. Altri due argomenti sensibili per il Cnf sono la tutela dell'anonimato del segnalante e quella del segreto professionale. La prima risulterebbe ammorbidita da una normativa nebulosa che sancisce che non solo l'Uif ma anche la Guardia di Finanza e la Dia possono chiedere ulteriori informazioni al segnalante, facendo supporre così che tutti gli organi investigativi possano disporre fin da subito del nome del segnalante. Il Cnf propone di riformulare la norma per stabilire nuovamente che l'identità del segnalante possa essere svelata dall'Uif ad altri organi investigativi solo se autorizzato da un decreto dell'autorità giudiziaria. Anche la tutela del segreto professionale subisce, ad avviso del Cnf, un sacrificio nella norma che estende ai professionisti gli obblighi di segnalazione al ministero dell'economia delle eventuali violazioni della normativa sui trasferimenti di liquidità, per di più senza le esimenti della difesa in giudizio e della consulenza legale. La formulazione della norma, avverte il documento "integra una manifesta violazione del segreto professionale, con conseguenti rischi di illegittimità costituzionale" e andrebbe riscritta escludendo i professionisti dalla sfera di applicazione soggettiva della disposizione. Altre osservazioni riguardano il mancato svolgimento del principio dell'approccio basato sul rischio a fronte dei ristretti presupposti per l'utilizzo dei cosiddetti obblighi semplificati e la richiesta di specificare che il momento a partire dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela è quello successivo all'accettazione dell'incarico. "Improprio" ancora appare, ad avviso del Cnf, imporre ai professionisti l'onere di provare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio. Il Cnf chiede anche che gli Ordini siano consultati dal ministero dell'economia in relazione alle norme di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica. E infine propone di semplificare gli obblighi di tenere copia degli atti e di registrazione dei dati dei clienti.

## IL SOLE 24 ORE

Diritto & consumi. L'approvazione della nuova disciplina va coordinata con la decorrenza dettata dal Dl 78/09

### La class action cerca stabilità

Contestazioni anche sugli illeciti del 2009 ma processi solo da gennaio

La class action, nella versione rivista e corretta dal Ddl Sviluppo, debutterà di fatto tra pochi giorni, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo approvato definitivamente giovedì scorso al Senato. L'anticipo della operatività (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), a dispetto della nuova proroga prevista nel decreto legge 78, dipende dalla riscrittura finale delle regole sull'azione collettiva: l'articolo 49, secondo comma del Ddl Sviluppo, infatti, apre agli «illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Una formulazione, questa, che lascia pochi margini di dubbio sul momento, di inizio della azionabilità dei diritti, e che entra però in conflitto con la proroga processuale (1° gennaio 2010) stabilita dal Dl 78. Il mancato coordinamento tra i due testi di legge provoca una separazione sostanziale/processuale della operatività della class action, e anche una finestra di retroattività "involontaria": i danni patiti tra il mese di agosto (data verosimile di pubblicazione del Ddl Sviluppo) e gennaio 2010 potranno essere fatti valere in giudizio, ma solo dall'inizio del prossimo anno. La tesi è confermata dal sottosegretario Stefano Saglia, che ha la delega del ministro Claudio Scajola per i temi relativi a consumatori ed energia. «Il dato testuale è quello, non vedo altre interpretazioni: gli illeciti che possono essere fatti valere sono quelli commessi dopo l'entrata in vigore del Ddl Sviluppo, cioè tra pochi giorni. La data del 1° gennaio ha effetti processuali». Saglia però non esclude che il governo interverrà nelle prossime ore per riallineare i due termini, probabilmente con una norma *ad hoc* in un terzo provvedimento, la legge di conversione del decreto legge anti-crisi. Secondo il sottosegretario, anzi, la necessità di mettere mano nuovamente al tormentato iter dell'azione collettiva (che è in stand-by da un anno esatto) può essere l'occasione per un'altra proroga. «Io credo che nonostante alcuni miglioramenti — spiega Saglia — l'impianto della class action debba essere ancora perfezionato: così non può funzionare, mi sembra una versione all'amatriciana di quella statunitense». Convinzione che l'onorevole del Pdl ha maturato «in un mese e mezzo di confronto con le associazioni dei consumatori e imprenditoriali». «Eccessiva», secondo Saglia, la condanna del ricorrente alle spese e ad altre pene accessorie, nel caso il giudice dichiari inammissibile il ricorso: «La considero una misura esorbitante» dice il sottosegretario, secondo cui è necessario invece «che prima dell'entrata in vigore venga implementata la conciliazione tra imprese e associazioni di consumatori, un momento importantissimo di compensazione degli interessi contrapposti, che può essere altamente deflattivo per i ricorsi e che però non compare nel testo attuale». Ma a consigliare prudenza e tempi ulteriormente lunghi ci sarebbe anche l'orientamento del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva, che intende cercare un possibile coordinamento tra le discipline nazionali in vigore, o in attesa di approvazione, in materia di class action. *Alessandro Galimberti*



## IL SOLE 24 ORE

INTERVISTA. Andrea Zoppini/Esperto di cause collettive

### **Azione individuale ad ampia adesione**

Andrea Zoppini, professore di Analisi economica del diritto a Roma Tre, ha collaborato nella redazione della disciplina della class action e prova a sciogliere alcuni nodi della fase applicativa.

**Quali sono i problemi interpretativi legati alla scelta di escludere la retroattività?** Ne vedo almeno due. Innanzi tutto, la nuova disciplina va coordinata con il rinvio dell'entrata in vigore approvato con il decreto legge anti-crisi, perché credo fondata la tesi interpretativa che ritiene che non solo gli atti di citazione potranno essere notificati solo dal 1° gennaio 2010, ma che essi potranno riguardare esclusivamente illeciti avvenuti solo dopo quella data. Un secondo problema riguarda l'identificazione degli illeciti che si sono verificati anteriormente, espressione che si deve intendere riferita sia all'evento che ha prodotto il danno, sia alle conseguenze dell'illecito.

**Che differenza esiste tra azione collettiva e azione di classe?** Nel testo definitivamente approvato l'azione non è esperita da un soggetto esponenziale di interessi collettivi, ma si tratta di un'azione individuale cui aderiscono altri soggetti lesi dal medesimo illecito contrattuale o extracontrattuale e che abbiano subito un identico pregiudizio.

**Quali sono gli elementi più positivi del nuovo testo?** Sicuramente il nuovo testo ha fatto tesoro delle molte obiezioni che erano state sollevate nei confronti della formulazione precedente: la dinamica processuale è più lineare e si è chiarito che per ciascun illecito può essere esercitata una sola azione collettiva risarcitoria. Infine, appare particolarmente opportuna la concentrazione della competenza in un numero ridotto di grandi tribunali, come è stato già fatto per le sezioni specializzate per la proprietà industriale, perché è indispensabile andare nella direzione di giudici civili specializzati nel risolvere controversie di rilevante importanza per le imprese.

**Dagli interessi suscettibili di tutela sono rimasti fuori gli illeciti finanziari...** Sì gli illeciti finanziari e, in particolare, il pregiudizio agli azionisti e agli obbligazionisti sono rimasti fuori dalla portata applicativa dell'attuale formulazione così come lo erano dalla precedente versione dell'articolo 140-bis, visto che si tratta di una tutela che, allo stato, si indirizza esclusivamente nei confronti dei consumatori.

**Quali sono gli elementi negativi o suscettibili di revisione?** Credo che sia opportuno prendere atto che le liti con parti complesse, come sono appunto le azioni collettive, necessitano di una specifica cultura processuale che si sviluppa con il tempo e con l'esperienza. È ragionevole attendersi, pertanto, che queste norme costituiscano una base sulla quale il legislatore potrà, nel futuro, apportare correttivi e miglioramenti. In particolare, nei settori regolamentati è evidente che l'azione di classe sarà subordinata alle condizioni previste dalla disciplina di settore, quale ad esempio il tentativo obbligatorio di conciliazione, e dovrà essere coordinata con il potere delle autorità di regolazione indipendenti. *Giovanni Negri*



## IL SOLE 24 ORE

Legge 69/09. Al via il nuovo rito veloce di cognizione

### **Il processo sommario si gioca il futuro alla prima udienza**

Dal 4 luglio, data di entrata in vigore della legge 69/2009, per tutti i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, la parte che agisce in giudizio potrà scegliere se ricorrere ancora al ‘vecchio’ schema processuale oppure se optare per il procedimento sommario, per ottenere un provvedimento in tempi presumibilmente più brevi. Il procedimento dovrà essere introdotto con ricorso e il giudice fisserà la data della prima udienza concedendo termine per la notifica alla parte convenuta con un preavviso di almeno 30 giorni. La parte convenuta dovrà costituirsi almeno dieci giorni prima della data di udienza proponendo le più specifiche difese, prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicando i mezzi di prova e producendo i documenti di cui intende avvalersi. Alla prima udienza, fuori dai casi di incompetenza o inammissibilità, al giudice potrà prospettarsi uno dei seguenti scenari: a) la causa potrebbe rivelarsi “matura per la decisione”, con conseguente emissione del provvedimento conclusivo, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva; b) sulla base delle difese delle parti, potrebbe rivelarsi necessaria un’istruzione probatoria non sommaria, con conseguente ‘trasformazione’ del processo da sommario a ordinario; c) potrebbe rivelarsi necessaria un’istruzione breve e sommaria e, in tal caso, il giudice provvederà a raccogliere le prove, decidendo in seguito il giudizio. Ove, poi, solo le domande riconvenzionali della parte convenuta dovessero richiedere un’istruzione non sommaria, il giudice potrà separare il giudizio principale da quello relativo alla riconvenzionale, decidendo il primo e istruendo il secondo. L’ordinanza conclusiva è appellabile entro 30 giorni dalla sua notificazione o comunicazione. Nell’eventuale procedimento di appello possono essere ammessi solo mezzi di prova rilevanti o che la parte interessata non abbia potuto proporre in precedenza, per causa a lei non imputabile. Una scelta prudente quella del legislatore che, anziché ridurre la molteplicità dei riti, ha optato per un nuovo e ulteriore rito sommario, che attribuisce al giudice un’ampia discrezionalità per l’eventuale conversione in procedimento ordinario, introducendo così un ulteriore elemento di incertezza sulle potenzialità della novità di alleggerire i ruoli e abbreviare i tempi delle cause. È comunque ragionevole ritenere che almeno una parte di questi procedimenti dovrebbe beneficiare di tempi più brevi. Occorrerà, tuttavia, che magistrati e avvocati approfondano il massimo impegno per non vanificare gli aspetti positivi della riforma. I magistrati dovranno evitare di fissare la prima udienza troppo distante dal deposito del ricorso e procedere alla trattazione conoscendo a fondo gli atti e i documenti di causa. Gli avvocati, da parte loro, non dovranno abusare del nuovo strumento, ma utilizzano solo alle prese di fattispecie di rapida definizione: in presenza di casi complessi e che richiedano un’ampia istruzione probatoria si dovrebbe optare per il processo ordinario. Altrimenti si corre il rischio del deposito di un elevato numero di ricorsi per procedimenti sommari, con effetti opposti a quelli perseguiti dal legislatore. I giudici, infatti, potrebbero essere costretti a produrre un rilevantissimo, quanto inutile sforzo, necessario per esaminare, in tempi brevi, un’enorme quantità di atti e documenti, già in origine destinati a confluire in una diversa tipologia di processo. Non vi sarebbe, quindi, alcun effetto di razionalizzazione e smaltimento dei carichi pendenti, ma l’ulteriore aggravamento di una situazione già critica. Inoltre, un utilizzo improprio del rito sommario potrebbe comportare un rilevante rischio per i ricorrenti e i loro legali, che potrebbero incorrere in una rapida soccombenza, ben difficilmente riparabile in appello, ove non potrebbero essere ammesse prove colpevolmente non richieste e/o fornite nell’ambito del procedimento sommario. Infine, va anche ricordato che la riforma ha introdotto la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente, per aver agito con mala fede o colpa grave, al pagamento, a favore di controparte, di una somma equitativamente determinata, e ciò anche indipendentemente da qualsivoglia prova di danno al riguardo. In casi estremi, quindi, potrebbe verificarsi non solo l’ipotesi di reiezione dei ricorsi, ma anche quella di condanna della parte ricorrente al pagamento sia delle spese di lite sia dell’ulteriore somma determinata secondo equità. *Marco Emanuele Galanti Fabio Meriggi Studio Legale Galanti. Meriggi & Partners*

## ITALIA OGGI

### **Cup, venerdì il confronto a Roma**

Il Comitato unitario delle professioni a confronto con vertici dei Cup territoriali. Il confronto è in programma per il 17 luglio 2009 a Roma (ore 10,30 presso l'Oly Hotel in via del Santuario Regina degli Apostoli n. 36). Durante i lavori si provvederà a programmare le attività e le iniziative comuni fra Cup nazionale e Cup Territoriali. Fra i primi obiettivi della nuova presidenza di Marina Calderone (consulenti del lavoro), infatti, c'è proprio una rinnovata collaborazione fra i vertici e la base. Un rinnovamento che comporterà la modifica dell statuto del comitato unitario nazionale. L'occasione di venerdì, infatti, prevede un ampio dibattito per valutare proposte e accogliere suggerimenti. Vista la difficile congiuntura economica, il parlamentino delle professioni ordinistiche discuterà delle possibili misure e interventi legislativi a sostegno del comparto. All'ordine del giorno anche gli interventi delle regioni in materia di professioni.

## IL SOLE 24 ORE

### Più arretrato in Commissione

Dopo molti anni le liti pendenti tornano a crescere: ora sono 640 mila

Nel 2008 il contenzioso fiscale inverte la tendenza e l'arretrato torna a crescere. Nel triennio 2006-08 l'aumento dei fascicoli rimasti da discutere nelle commissioni provinciali e regionali è stato di circa 40mila unità. Ma di queste ben 30mila si sono accumulate nel solo anno 2008. I dati statistici del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, elaborati al 31dicembre 2008 e che saranno inseriti nella prossima relazione al ministro dell'Economia, fanno registrare, dunque, qualche segnale di difficoltà nello smaltimento delle cause pendenti. Peraltro destinato ad aggravarsi con la contabilizzazione delle 250 mila cause piovute sulle regionali dopo la chiusura della Commissione centrale. Anche se il dato su base nazionale non è da allarme rosso, questo rappresenta certamente una spia dei problemi di più afflitta la giustizia e che non sembrano concentrarsi, in base ai dati, sul primo grado di giudizio, ovvero nelle Commissioni provinciali. Con particolare rilievo se si guarda al Sud e comunque con un andamento altalenante sull'intero territorio. In Sicilia, ad esempio, dalle 80 mila cause pendenti, a inizio 2006, tre anni dopo si è passati a oltre 139 mila liti da chiudere con un aumento del 75 per cento. Ancor peggio, in rapporto percentuale è la crescita registrata nelle commissioni campane dove si è passati da 37 mila a oltre 70 mila, con un vero e proprio raddoppio delle pendenze. In Calabria, lo stesso, si viaggia con aumenti di quasi il 50 per cento. Di segno diametralmente opposto le pendenze in Emilia Romagna dove le cause sono state pressoché dimezzate, passando da 26 mila a quasi 12 mila. Nelle Regionali il dato più significativo è quello della Lombardia che ha ridotto le pendenze a un terzo rispetto al triennio preso a riferimento. Le rilevazioni statistiche del Cpgt evidenziano, comunque, anche un altro elemento: nel triennio considerato le liti innescate restano sostanzialmente invariate. E sulla stabilizzazione del contenzioso tributario hanno certamente influito gli strumenti deflativi, per altro rilanciati anche con la manovra triennale del 2007 e il Dl anti-crisi di fine 2008 (adesione ai Pvc e adesione all'invito al contraddittorio). Sono otto, infatti, le strade che oggi possono spingere il contribuente a chiudere le liti con il fisco. Tutte offrono ottimi sconti sulle sanzioni e, se del caso, anche una riduzione delle pretese erariali. Oltre a stabilizzare il contenzioso, gli strumenti deflativi garantiscono, secondo l'amministrazione, ottimi risultati non solo nella riduzione della conflittualità con i contribuenti ma anche nell'anticipazione della riscossione delle somme evase. Ad esempio, anche se operativa da meno di un anno, secondo monitoraggio condotto dalle Dre al 31maggio2009, risultano comunicazioni di adesione a circa 8.600 processi verbali di constatazione. Inoltre, l'Agenzia ha già notificato 5.500 atti di definizione di accertamenti parziali per maggiori imposte definite pari a circa 103 milioni di euro. Di queste oltre il 50% già nelle casse dell'Erario. Un risultato che però, se da una parte fa sorridere l'Erario, dall'altra desta più di una preoccupazione nella Corte dei conti. I magistrati contabili nella relazione sulla copertura delle leggi del primo quadrimestre 2009, hanno sottolineato come l'impatto del ricorso alle adesioni possa produrre «rischi di un'evaporazione dei risultati dell'attività di controllo (per eccesso di transazione) e, più in generale, quelli di una maggiore propensione all'evasione (a seguito della riduzione dei costi derivanti da una possibile scoperta dell'evasione)». Ma su questo le posizioni tra fisco e Corte conti restano antitetiche. Per Rossella Orlandi, Direttore aggiunto accertamento dell'agenzia delle Entrate, «l'adesione, proprio grazie al contraddittorio, va vista in termini di civiltà ed equità fiscale. Il tutto senza perdere di efficacia in termini di deterrenza e contrasto all'evasione». *Marco Mobili*

## IL SOLE 24 ORE

Legge Pinto. Da Strasburgo

### Indennizzi in casa per la giustizia lenta

Dalla Corte europea dei diritti dell'uomo un freno ai ricorsi dall'Italia per la durata eccessiva dei processi. Con la decisione Daddi depositata il 2 giugno (ricorso 15476/09), la Corte ha rafforzato il principio del previo esaurimento dei ricorsi interni nei casi di processi amministrativi troppo lunghi, rendendo la strada per Strasburgo più accidentata. Per la Corte, la legge 133/2008, secondo la quale le vittime della durata eccessiva dei processi amministrativi possono avvalersi della legge Pinto solo se hanno presentato un'istanza ai giudici amministrativi per far dichiarare il ricorso urgente, non intacca l'effettività dell'azione per ottenere un indennizzo dai giudici nazionali. L'azione è partita da una donna che, nel 1994, aveva presentato un ricorso al Tar Toscana chiedendo l'annullamento di alcuni provvedimenti urbanistici. La sentenza era stata pronunciata nel 2007. A dire della donna, malgrado la durata eccessiva del processo, l'entrata in vigore della legge 133, che aveva convertito il Dl 25 giugno 2008, le precludeva di ottenere un indennizzo in base alla legge Pinto. Questo perché l'articolo M. relativo all'accelerazione del processo amministrativo, ha stabilito che la richiesta di riparazione per la durata eccessiva dei processi può essere presentata solo se il ricorrente ha depositato, durante il procedimento amministrativo, un'istanza per fare dichiarare il ricorso urgente. Una condizione non rispettata dalla donna, la quale, ritenendo che la domanda di indennizzo sarebbe stata respinta dalla Corte d'appello, si è rivolta a Strasburgo. Una scorciatoia bocciata dalla Corte europea che ha dichiarato irricevibile il ricorso sia per violazione dell'articolo 6 (equo processo) sia dell'articolo (diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo). Non basta— osserva la Corte - che il ricorrente abbia dubbi sulle possibilità di successo nella presentazione di una richiesta di indennizzo ai giudici nazionali. Per ammettere il salto del previo esaurimento dei ricorsi interni, il ricorrente deve fornire esempi concreti, come l'esistenza di una prassi che indichi il rigetto degli indennizzi. Una prassi che, invece, manca. Con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto per non intaccare il filtro del previo esaurimento dei ricorsi interni, che serve a garantire il principio di sussidiarietà del sistema convenzionale. L'articolo 54, poi, per la Corte, non è in contrasto con i principi convenzionali. La Cassazione (sentenza 28507/05) ha chiarito che, in linea con Strasburgo, la durata eccessiva dei processi amministrativi deve essere valutata partendo dal momento in cui è stato depositato il ricorso, senza che incida la domanda di urgenza. D'altra parte, osserva Strasburgo, la Corte costituzionale, con le sentenze 348 e 349/07 ha chiarito che l'interpretazione del diritto interno da parte dei giudici nazionali deve essere conforme alla Convenzione. Di qui la necessità di mantenere fermo il previo esaurimento dei ricorsi interni. In caso contrario, i ricorrenti potrebbero essere spinti a non presentare la domanda di fissazione dell'udienza in via d'urgenza per poi evitare il ricorso alla Corte d'appello e avviarsi direttamente a Strasburgo. *Marina Castellaneta*

## ITALIA OGGI

Esecuzioni mobiliari e immobiliari

### **Vendite, c'è la parcella unica**

Avvocati, commercialisti e notai si mettono d'accordo. Una parcella unica per le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili. Avvocati, dottori commercialisti e notai hanno infatti messo a punto una proposta di tariffa ad hoc per le esecuzioni mobiliari e immobiliari distinta dalle singole tariffe professionali e definita in relazione alle attività svolte dal professionista. Il punto di partenza? Il tariffario previsto dal decreto ministeriale 313 del 25 maggio 1999 che disciplinava i compensi per i notai che per ogni fase dell'attività delegata prevedevano una parcella specifica. Ed è proprio a questa che fino ad ora anche gli avvocati e i dottori commercialisti abilitati dal marzo 2006 a questo tipo di attività si rifacevano. La proposta, suddivisa in tre parti, punta soprattutto a uniformare le regole nei diversi tribunali d'Italia dove si erano diffusi criteri difformi per la definizione dei compensi. Il primo capitolo del testo, consegnato lo scorso 10 luglio al ministero della giustizia, chiarisce che i compensi sono rappresentati dagli onorari, dalle indennità e dai rimborsi delle spese e definisce anche un onorario percentuale che spetta al professionista per lo studio della procedura e per la regolarità della documentazione. Inoltre sono stati individuati onorari specifici per alcune attività quali la predisposizione dell'avviso di vendita o di gara, ma anche per il compimento delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale nel decreto di trasferimento. Ma la proposta di tariffa, spiega il consigliere delegato per la tariffa dei dottori commercialisti ed esperti contabili Massimo Mellacina, interviene anche in materia di onorari, diritti, indennità e compensi relativi anche ai custodi giudiziari alla luce del fatto che molti tribunali facevano coincidere la figura del delegato con quella di custode. Ma potrebbe essere un passaggio a vuoto dato che a tappare questo gap ci aveva pensato il ministro della giustizia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° luglio del dm 80/09 che interviene proprio in materia di compensi per i custodi dei beni pignorati. Il consiglio guidato da Claudio Siciliotti ha messo chiarezza anche per la tariffa professionale disciplinando i compensi senza alcuna distinzione. In sostanza, qualora una determinata attività professionale sia svolta sia da un professionista iscritto alla sezione A dell'albo, sia da un professionista iscritto alla sezione B, i compensi loro spettanti saranno determinati con le stesse modalità e nella stessa entità. *Benedetta P. Pacelli*